



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17 del 17/07/2020	Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Marteddu Giovannino	Si	
Consigliere	Bosu Fabio	Si	
Consigliere	Bosu Salvatore		Si
Consigliere	Brau Claudia		Si
Consigliere	Carta Luisa	Si	
Consigliere	Ladu Pietro		Si
Consigliere	Marteddu Francesca		Si
Consigliere	Mereu Piero	Si	
Consigliere	Pudda Massimo		Si
Consigliere	Pusceddu Anna Maria	Si	
Consigliere	Salis Maria Angela	Si	
Consigliere	Sapa Gianni	Si	
Consigliere	Sini Sonia	Si	

Consiglieri presenti: **8**

Consiglieri assenti: **5**

Assume la Presidenza **Giovannino Marteddu** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota 0,4 % per abitazione principale e relative pertinenze solo per categorie catastali A/1, A/8 E A/9 con detrazione riconosciuta nella misura di € 200.00;
2. aliquota 0,73% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti;
3. aliquota ordinaria 0,76%;
4. aliquota per unità immobiliare ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,73%.

Visto che per l'anno 2019 l'aliquota TASI era pari al 1 per mille;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/04/2020 di approvazione DUP 2020_2022;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 24/04/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario 2020_2022;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- al comma 758, lettera d che prevede l'esenzione dell'imposta dei terreni agricoli che ricadono nelle aree montane o di collina ex art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 70.000,00;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale. n.16 del 17.07.2020 con il quale è stato approvato il regolamento dell'imposta il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
2. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
3. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
4. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 09.06.2020 "Adozione di misure di agevolazione a seguito dell'emergenza covid-19. sospensione, differimento scadenze ed esonero versamento tributi comunali" con la quale si è disposto il differimento del pagamento IMU al 31.07.2020 di cui si chiede la ratifica nella presente competente seduta consigliare;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione della G.C. n. 37 del 09.06.2020 per il differimento delle scadenze IMU rispettivamente al 31.07.2020 e al 16.12.2020;
2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
 2. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
 3. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;
 4. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Giovannino Marteddu	Segretario Comunale Dott. Mario Mattu
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 17/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 17/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 23/07/2020

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **23/07/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 23/07/2020

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu